

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l'Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di *Prum*. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

L'articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.



Lo schema di regolamento si compone di 8 Capi e 36 articoli.

Il **Capo I** (artt. 1-2) riguarda le disposizioni di carattere generale.

Con l'**articolo 1** viene definito l'ambito di applicazione del provvedimento che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. Il provvedimento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

Il comma 3 dell'articolo 1, inoltre, puntualizza che il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'**articolo 2**, in un'ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

Il **Capo II** (artt. 3-10), articolato in 4 Sezioni, concerne l'organizzazione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di trattamento e di accesso ai dati.

L'**articolo 3**, in particolare, stabilisce che la Banca dati è collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.

Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del DNA, il *software* della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e successive modificazioni, anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo predefiniti



profili di autorizzazione, intendendo con tale termine l'insieme delle informazioni univocamente associate ad una qualifica ed a una funzione che necessita di accedere e trattare i dati e le informazioni contenuti nella Banca dati. Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi file di log che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata a un decreto interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 concerne l'organizzazione e il funzionamento del Laboratorio centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:

- a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
- b) set-up del campione;
- c) eventuale fase di estrazione del DNA;
- d) eventuale fase di quantificazione;
- e) amplificazione del DNA mediante Polymerase Chain Reaction (PCR), cioè una reazione a catena dell'enzima polimerasi;
- f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.

In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è previsto che gli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata al decreto interministeriale previsto dall'art. 3 per la Banca dati.

L'articolo 5 disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS (sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato



presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all'uopo specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che assicurino l'integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, una serie di dati predefiniti dalla norma stessa.

Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7).

In questo contesto viene disciplinata anche l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo che il Laboratorio informi di ciò l'AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare l'Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione parziale.

Solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'articolo 6 si occupa delle procedure da seguire nell'ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS consultabile solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione



dell'Autorità giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo.

La norma disciplina, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l'operazione è effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall'Autorità Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del regolamento.

L'articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2 del regolamento), l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal Laboratorio.

La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l'accesso al sistema LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati.

L'articolo 8 concerne, invece, il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale che viene consentito esclusivamente agli operatori di polizia giudiziaria, specificatamente abilitati e designati quali incaricati del trattamento dei dati, in servizio presso il Laboratorio centrale, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 85 del 2009.

L'articolo 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.

A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.

Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi da 6 a 9, di seguito illustrate.

La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.

L'articolo 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza.



In particolare, i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati.

Come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.

Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori.

La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal comma 5 della disposizione in commento.

Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati che viene effettuata in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci *loci* (comma 6).

I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di concordanza che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA. Viene tra l'altro precisato che l'esito di "quasi concordanza" sussiste quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 *loci* dei profili esaminati.

Il Capo III (articoli 11-18) disciplina la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera e si articola in due sezioni dedicate allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera (articoli 11-13) e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 14-18).

L'articolo 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 12 disciplina le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia. Si prevede che la consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera, è consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La



disposizione, inoltre, disciplina le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'articolo 13 concerne, invece, le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero. In particolare, vengono disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'articolo 14 individua l'ambito di applicazione delle norme contenute nella sezione.

L'articolo 15 specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale.

L'articolo 16 disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene prevista una procedura di blocco, nell'ambito della quale i dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'articolo 17 dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la registrazione in appositi *file di log* di tutte le operazioni effettuate per finalità di cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono essere contenute nelle registrazioni e la procedura di trasmissione, su richiesta, alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si specifica, infine, che *i log* possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell'interessato.

Il Capo IV (articoli 19-25) regola le tecniche, le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

L'articolo 19 specifica la tipologia degli strumenti che devono essere utilizzati per l'estrazione del DNA dai campioni biologici: si tratta di kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.

L'articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere



automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato e stabilisce i requisiti che deve avere il sistema automatizzato.

L'articolo 21 specifica che per la quantificazione del DNA si devono utilizzare *kit* commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della reazione a catena dell'enzima polimerasi (PCR).

Con l'articolo 22 vengono indicate le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l'amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due *kit* commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei *primers*, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.

L'articolo 23 indica le modalità di lettura e interpretazione del profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di *software* dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

Gli articoli 24 e 25 intervengono sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

Secondo il disposto dell'articolo 24, il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.

I tempi di conservazione dei profili del DNA, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, sono pari a trenta anni dalla data dell'ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile.

Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni ora descritte.

Il Capo V (articoli 26-27) disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale.



L'articolo 26 individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il responsabile della Banca Dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce l'esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1.

Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 27 stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio centrale compete l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; l'identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l'individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del Laboratorio.

Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 28, inserito nel **Capo VI**, specifica dettagliatamente le modalità ed i termini con i quali il CNBBSV garantisce l'osservanza, da parte della Banca dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. Il CNBBSV, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad eventuali altri profili ritenuti di rilievo.

La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute nell'ambito delle suddette attività.

Gli articoli 29, 30, 31 e 32, inseriti nel **Capo VII**, disciplinano la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, nei diversi casi contemplati dall'articolo 13 della legge n. 85/2009.

In particolare, l'articolo 29 disciplina la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici seguito di assoluzione con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come



reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita con un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

L'articolo 30 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere in caso di loro identificazione.

L'articolo 31 regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni di legge.

L'articolo 32, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.

Il Capo VIII (articoli 33-36) reca le disposizioni finali.

L'articolo 33 concerne il diritto delle persone ad essere informate sul trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno.

Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.

L'articolo 34 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della dotazione organica della Banca dati.

L'articolo 35 reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 85 del 2009.

Viene previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del regolamento, in materia di commistione di profili.



Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 36, infine, reca la copertura finanziaria.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso nell'adunanza del 31 luglio 2014).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere), quali "mirati perfezionamenti dell'articolato nei termini" suggeriti, sono state accolte quasi integralmente nel testo del regolamento.

Infatti, per quanto riguarda in particolare l'osservazione di cui al punto 12.1, nella parte in cui ritiene che "occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale od estero", si segnala come nell'elaborato, sia nell'articolo 12, comma 1, che nell'articolo 13, comma 1, si faccia esplicito riferimento ai punti di contatto, estero nel primo caso e nazionale nel secondo.

Per quanto attiene, invece alle perplessità espresse sempre al punto 12.1 relativamente all'articolo 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI, si sottolinea come questo sia il risultato di una scelta redazionale comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo, tanto è vero che al riguardo lo stesso Garante si è limitato a manifestare "perplessità".



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento in esame reca le misure relative al funzionamento ed all'organizzazione della banca dati nazionale del DNA (nel prosieguo: Banca dati) e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA (nel prosieguo: Laboratorio centrale), istituiti dall'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, nonché alla conseguente disciplina attuativa del capo II della medesima legge, con specifico riferimento, in particolare, alle modalità di prelievo, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla Banca dati. Reca, altresì, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e alle competenze tecnico professionali del personale addetto.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 85 del 2009.

In merito ai riflessi di carattere finanziario si premette che la Banca dati, istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è allocata nell'ambito del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale, mentre il richiamato Laboratorio centrale, istituito presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è allocato nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento (*Polo di Rebibbia*).

Inoltre, ai fini dell'acquisizione dei campioni biologici e della tipizzazione dei profili del DNA dei reperti biologici destinati ad alimentare la Banca dati, sono interessati, in particolare, il Sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della polizia di stato, Servizio polizia scientifica (AFIS), nonché i laboratori della scientifica della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, l'articolo 32, comma 1, della richiamata legge n. 85 del 2009, ha previsto uno stanziamento di 11.184.220 euro per l'anno 2008, 6.210.000 euro per l'anno 2009, 4.910.000 euro per l'anno 2010 e 4.110.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

Le predette risorse sono state allocate sui pertinenti stati di previsione della spesa mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98388 del 2009. Dello stanziamento a regime pari a 4.110.000 euro, 1.827.420 euro sono stati assegnati al Ministero dell'interno e i rimanenti 2.282.580 euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia.



Prot: RGS 0054421/2015.

A tale stanziamento si aggiungono 5,5 milioni di euro derivanti dalla ripartizione del Fondo unico di giustizia, disposta con decreto del Ministro dell'interno ed assegnati sul capitolo 7391, relativo alle "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" per l'esercizio finanziario 2011 e conservati per l'anno 2012 sul medesimo capitolo di spesa.

Le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012 e quelle provenienti dal Fondo unico giustizia nell'esercizio finanziario 2011), già destinate ai predetti Ministeri, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di *hardware*, *software* e servizi necessari per la realizzazione delle strutture. Inoltre, lo stanziamento a regime, sopra richiamato, consente di dare piena attuazione a quanto previsto dal citato capo II della legge n. 85 del 2009, in relazione alle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento, del quale si illustrano i seguenti articoli che determinano riflessi di carattere finanziario, sintetizzati nell'allegata tabella riepilogativa di quantificazione degli oneri.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza della Banca dati. Premesso che non si rilevano costi di locazione e di mantenimento delle strutture, in quanto vengono utilizzati immobili già disponibili del Ministero dell'interno, i costi relativi all'*hardware*, al *software*, ai servizi, nonché alle manutenzioni e alle garanzie per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati, sono stati pari a 3.838.326 euro, (anno 2013 compreso) nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'interno, sul capitolo 2635 c, per l'anno 2012, su residui del 2011 sul capitolo 7391, piano gestionale 1. Tenuto conto che per assicurare le misure di sicurezza per la Banca dati sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro, si stima un onere di 30.000 euro per il mantenimento, per la garanzia e per i servizi, a regime, in virtù del criterio del 15 per cento, che saranno imputati sul richiamato stanziamento di euro 1.827.420 di pertinenza del Ministero dell'interno.

Gli oneri previsti a regime, relativi alla manutenzione evolutiva e sistemistica, e alla garanzia, anche dei prodotti *software*, alle licenze, ai servizi, e al potenziamento *hardware*, *software* e reti, sono stati quantificati in euro 575.748,85 pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto delle apparecchiature effettuate fino all'anno 2013. La somma complessiva di euro 605.748 (pari a 575.748 euro + 30.000 euro) sarà pertanto ripartita in tal modo: euro 327.420 necessari per l'acquisto di *hardware*, *software* e servizi il cui onere graverà sul capitolo 7391/1; euro 278.328 necessari per la manutenzione evolutiva e sistemistica e alla garanzia dei prodotti *software*, alle licenze e ai servizi il cui onere graverà sul capitolo 2635.



(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Manutenzioni evolutive e sistemistiche, misure di sicurezza e garanzia per il funzionamento della infrastruttura informatica della BDN DNA	43.263,36	0	0	517.271,29	560.534,65
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per l'infrastruttura informatica della BDN DNA	0	0	3.277.791,04	0	3.277.791,04
Totale complessivo						3.838.325,69
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						575.748,85
Costi stimati per le misure di sicurezza						200.000
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						30.000
Quota parte sul capitolo 7391/1						327.420
Quota parte sul capitolo 2635						278.328

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza del Laboratorio centrale.

Il costo dell'investimento iniziale per la realizzazione strutturale ed impiantistica del Laboratorio Centrale in un edificio già in uso all'Amministrazione Penitenziaria, pari a 7.578.164,55 euro, è stato sostenuto nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della giustizia. E' in corso un'attività di variante per un importo di 515.306,68 euro ed è previsto, per l'anno in corso, il collegamento con la rete dati per un importo stimato in 37.000,00 euro. Per la sicurezza informatica, è stata espletata nel 2014 gara europea con base d'asta fissata in 520.000 euro, aggiudicata il 29 dicembre 2014 al prezzo complessivo di 336.775 euro. L'acquisto di arredi per ufficio, centralino e stampanti di rete ha assorbito risorse per 167.849,06 euro. Sono state assegnate risorse per 3.219.159,56 euro ai 16 Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria per la creazione e l'allestimento delle c.d. "stanze bianche" all'interno di ogni istituto penitenziario per il prelievo del campione salivare alla popolazione detenuta. Le spese a regime relative alla manutenzione sono state così quantificate:

- per la manutenzione del fabbricato e degli impianti, l'importo è stimato in 157.911,24 euro, circa il 2% delle spese sostenute;
- per gli arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete, l'importo è stimato in 8.476,38 euro, circa il 5% delle spese sostenute;



Prot: RGS 0054421/2015

- per il mantenimento in efficienza delle stanze bianche, l'importo è stimato in 162.567,58 euro, circa il 5% delle spese sostenute;

per un totale, sull'importo complessivo speso, pari a 328.955,20 euro (corrispondente al 3% del totale in tabella).

In considerazione dell'ampiezza della struttura (circa 1.800 mq), a regime graveranno ingenti spese di funzionamento e spese generali (servizi di pulizia, utenze, ecc.) al momento non quantificabili in ragione del fatto che il Laboratorio Centrale non è pienamente in funzione (la voce verrà indicata nella tabella riepilogativa come "residui").

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
7300 (Min. giustizia)	Realizzazione del Laboratorio Centrale per la BDN DNA	3.254.750,48	0	0	36.411,58	3.291.162,06
1752 (Min. giustizia)	Impianti per il funzionamento del Laboratorio Centrale	0	1.574.557,84 (fondi residui 2010)	0	49.827,00	1.624.384,84
1752 (Min. giustizia)	Adeguamento cabina elettrica + impianto fotovoltaico Laboratorio Centrale	0	0	2.662.617,65	0	2.662.617,65
1752 (Min. giustizia)	Arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete	0	167.849,06	0	0	167.849,06
1752 (Min. giustizia)	Creazione e allestimento iniziale stanze bianche negli istituti penitenziari	0	3.000.000,00	0	219.159,96	3.219.159,96
Totale complessivo						10.965.173,57
Stima oneri a regime - importo stimato 3% del totale complessivo						328.955,20
Costi stimati per le misure di sicurezza						336.775
Stima oneri a regime - importo stimato 6% del totale complessivo						20.206,5



L'articolo 5 disciplina le procedure relative all'acquisizione del campione biologico.

La procedura di acquisizione del campione biologico prevede l'identificazione del soggetto attraverso un'applicazione specifica del sistema AFIS, ovvero il *software* già impiegato per l'acquisizione e la raccolta delle impronte digitali che è stato adeguato per poter svolgere tale compito, con un onere complessivo di 1.923.075 euro, relativo al costo per la realizzazione di un sottosistema, per la manutenzione del sistema DNA e per l'acquisto di *scanner*, lettori, stampanti, ecc..

In relazione a tale costo, necessario per l'intervento sul sistema AFIS, la manutenzione evolutiva e sistemistica, garanzia, servizi comprensivi delle forniture costituite da lettori a codici a barre, *scanner*, stampanti termiche, è stata stimata in complessivi 288.461 euro, applicando il criterio di calcolo del 15 per cento della spesa totale sostenuta.

Per il Ministero della giustizia, i costi per la manutenzione del sistema sono molto inferiori a quelli preventivati dal Ministero dell'interno in ragione del fatto che il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria non condivide dati verso l'esterno ma importa solo i dati dall'AFIS per un uso interno.

Gli oneri, a regime, rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per adeguamento del sistema AFIS	528.926,40	951.060,00	326.801,57	116.287,05	1.923.075
Totale complessivo						1.923.075
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						288.461

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Aggiornamento macchine APFIS per l'acquisizione impronte digitali e foto segnalamento	0	1.516.323,60	0	0	1.516.323,60
Totale complessivo						1.516.323,60
Stima oneri a regime - Importo stimato 5% del totale complessivo						75.816,18
1752 (Min. giustizia)	KIT salivari	0	1.089.000,00	0	0	1.089.000,00



(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
Totale complessivo						1.089.000,00
Stima oneri a regime - Importo stimato						RESIDUI

L'articolo 6 disciplina le procedure di prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, e nel caso di denuncia di persone scomparse o di cadaveri e dei familiari di persone delle quali deve essere accertata l'identità.

Per provvedere ad attuare tali procedure si rende necessario disporre di Kit salivari e di Kit di tipizzazione del DNA.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit salivari sono pari a 1.024.595 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit salivari viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit di tipizzazione del DNA di reperti biologici sono pari a 1.742.214 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit di tipizzazione del DNA viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Per le spese di gestione di un sistema LIMS di un laboratorio, si è tenuto conto dell'investimento sostenuto nel periodo 2010-2013, pari a 290.376 euro. In considerazione della previsione di impiego di dieci laboratori delle Forze di polizia, l'onere complessivo a regime per la gestione dei LIMS arrotondato per eccesso in circa euro 300.000, è stato diviso per il numero di dieci laboratori ed è quindi stato stimato, a regime, un onere di 30.000 euro per il mantenimento di ciascun laboratorio, la garanzia ed i servizi professionali, che graverà sul capitolo 2635.

Pertanto, complessivamente l'onere di manutenzione a regime di 458.578 euro, pari al 15% della somma necessaria agli acquisiti negli anni 2012 e 2013, graverà sul capitolo 2635, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.



Prot: RGS 0054421/2015

<i>(euro)</i>						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	KIT salivari	230.229,96	0	0	794.365,17	1.024.595,13
2635	KIT Tipizzazione Reperti Biologici	1.024.224,48	209.789,49	508.200	0	1.742.213,97
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per la gestione LIMS laboratori	0		290.375,70	0	290.375,70
Totale complessivo						3.057.184,8
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						458.578



L'articolo 7 Alimentazione della Banca dati.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

L'articolo 8 Laboratorio centrale.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 4.

L'articolo 9 procedure per la consultazione dei dati, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

L'articolo 10 individua i criteri per l'inserimento e il raffronto dei profili del DNA.

La Banca dati viene articolata su due livelli: un primo livello dove sono immessi tutti i profili del DNA con una determinata qualità ed utilizzabili a livello nazionale ed un secondo livello in cui possono essere inseriti solo i profili del DNA ottenuti con metodi accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025 secondo le regole tecniche contenute nel presente schema di regolamento.

Per poter inserire i profili del DNA nella Banca dati, i laboratori di genetica forense delle Forze di polizia e delle istituzioni di elevata specializzazione devono quindi essere accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025. Pertanto, considerato che il costo per l'accredimento iniziale è stato di 2.789.805 euro per i laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati, prevedendo che a regime dovrebbero essere in funzione dieci Laboratori ed applicando il cennato criterio del 15 per cento della spesa iniziale, il costo del mantenimento delle certificazioni e dell'accredimento di tutti i laboratori delle FF.PP. e la Banca dati, a livello nazionale, è stimabile in circa 418.471 euro.

Pertanto, il costo di mantenimento delle certificazioni/accredimento, a regime, considerando 10 siti nazionali, compresa la Banca dati, è pari a circa 41.847 euro per sito.¹

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Accreditamento Laboratori P. di S. ed CC	0	805.265,57	1.813.929,68	0	2.619.195,25
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per la certificazione della BDN DNA	0	0	170.610	0	170.610
Totale complessivo						2.789.805,25
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						418.471

¹ I Costi fanno riferimento agli importi sostenuti per le certificazioni considerando che le sedi attuali dei laboratori della Scientifica della Polizia di Stato sono Roma, Napoli e Palermo (in corso di istituzione Torino e Milano) e per l'Arma dei Carabinieri Roma, Parma, Messina e Cagliari. Una certificazione ha riguardato la Banca dati nazionale del DNA.



Prot: RGS 0054421/2015.

Per il Ministero della giustizia, sono in corso le attività propedeutiche alla richiesta di accreditamento del Laboratorio Centrale, affidate a società specializzata per l'importo contrattuale indicato nella tabella che segue. Una volta inviata la richiesta di accreditamento all'ente Accredia, i costi si attestano, per il solo intervento dell'ente nazionale, intorno a 15.000,00 euro per il primo anno e circa 3.000,00 euro per i tre anni successivi, e così via per ciascun ciclo temporale di anni 4.

A questi vanno aggiunti i costi per il mantenimento del supporto tecnico all'accREDITAMENTO e l'attività di *audit*. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è necessario che la strumentazione scientifica del Laboratorio Centrale sia costantemente mantenuta. La relativa voce per una stima di costi di mantenimento è riportata nella tabella annessa agli artt. 19-24.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. Giustizia)	Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per attività connessa alla sistemazione logistica, dotazione di strumentazione scientifica e reagenti, avvio delle attività sperimentali per il funzionamento del Laboratorio Centrale	97.645,15	0	0	33.672,00	131.317,15
1752 (Min. Giustizia)	Servizi professionali per la certificazione della BDN DNA				94.550,00	94.550,00
Totale complessivo						225.867,15
Stima oneri a regime - Importo stimato 10% del totale complessivo						22.586,71

Gli articoli da 11 a 13 contengono disposizioni relative alle varie fasi necessarie allo scambio dati internazionale che richiedono l'acquisto di apposite apparecchiature necessarie per lo scambio in sicurezza dei predetti dati, il cui onere, pari a circa 244.000 euro, graverà sul capitolo 7456/5. Gli oneri previsti a regime, necessari per le manutenzioni delle apparecchiature di cui sopra, sono stati quantificati in euro 36.600 pari al 15 per cento della somma necessaria all'acquisto di tali apparecchiature. La suddetta spesa graverà sul capitolo 2635 nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

Gli articoli da 14 a 18 contengono disposizioni relative alle previsioni in materia di protezione dei dati personali. Le misure di sicurezza definite possono subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che trovano copertura nell'ambito dell'articolo 3. In



Prot: RGS 0054421/2015
 quest ultimo caso la stima proposta potrebbe essere oggetto di variazione con una quota annuale da destinare stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalla Banca dati sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA.

Gli articoli da 19 a 24 contengono disposizioni relative alle necessità tecnologiche del laboratorio centrale e pertanto confluiscono nella quota parte del capitolo di competenza del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda la strumentazione scientifica, l'investimento iniziale comprensivo di LIMS, è stato pari a 3.737.305,54 euro oltre 799.100,00 euro per l'acquisto di 4 piattaforme robotizzate per il *puncher* automatico e il *liquid handling*. L'acquisto dei reagenti per la tipizzazione del DNA ha inciso per 3.852.640,00 euro. A regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Acquisto di strumentazione elettronica e arredi tecnici + LIMS	3.104.098,80	633.206,74	0	0	3.737.305,54
1752 (Min. giustizia)	Acquisto 4 piattaforme robotizzate per il <i>puncher</i> automatico e il <i>liquid handling</i>	0	0	0	799.100,00	799.100,00
Totale complessivo						4.536.405,54
1752 (Min. giustizia)	Kit tipizzazione campioni biologici	3.852.640,00	0	0	0	3.852.640,00
Totale complessivo						3.852.640,00
Stima oneri a regime - Importo stimato						RESIDUI



Gli articoli da 25 a 36 Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

L'articolo 28, prevede che ai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e agli esperti spetti, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al CNBBSV, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate, con oneri a carico del capitolo 179 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo il competente Ufficio del CNBBSV ha precisato che il Comitato dispone di un proprio capitolo di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento previsto è pari ad € 45.000,00. Il CNBBSV ha ridotto notevolmente gli oneri di esercizio in quanto ha attivato una *web community* che consente un'interazione continua tra i membri del Collegio, in assenza di riunioni in sede.

Stante quanto sopra gli oneri di esercizio sostenuti per le missioni dei componenti del Comitato sono stati notevolmente ridotti. I margini per sostenere le spese di missione dei componenti che verranno designati a seguire le attività di cui al citato articolo 28 sono, pertanto, ampi.

Viene tuttavia precisato che occorre tenere presente che – allo stato attuale – non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla realizzazione dei laboratori periferici. Laddove effettivamente vengano realizzati, occorrerà valutare il numero dei laboratori effettivamente attivati. Solo allora potrà essere effettuata una precisa quantificazione dei possibili oneri da sostenersi.

Laddove, invece, sia previsto soltanto il laboratorio centrale, si potranno ipotizzare oneri di missione, ove tutti i componenti designati siano residenti fuori sede, per un massimo di 2 ispezioni annuali.

Nella prima ipotesi, allo stato attuale, possono essere stimati oneri per un massimo di € 20.000,00 nella seconda ipotesi possono essere preventivati oneri per un massimo di € 7.000,00.

Tabella riepilogativa dei costi di investimento e mantenimento a regime della Banca dati, del Laboratorio centrale e per lo scambio informativo dei dati (art.32, comma 1 della legge 30 giugno 2009, n. 85). La voce residuo indica, a fronte dell'articolo di riferimento, l'ammontare delle risorse disponibili negli esercizi di riferimento definite di anno in anno sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA, e da utilizzare in funzione delle esigenze rappresentate dalle diverse Amministrazioni. Tali disponibilità rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, sui capitoli di bilancio indicati nella presente relazione tecnica, nelle corrispondenti tabelle di commento.



Prot: RGS 0054421/2015 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DI INVESTIMENTO E MANTENIMENTO A REGIME (Ogni voce riporta l'articolo di riferimento dello schema di regolamento)	Costi investimento	Percentuale rispetto al costo iniziale di investimento della voce di riferimento	Oneri di mantenimento a regime quota Min. interno	Oneri di mantenim ento a regime quota Min.giusti zia
Art.3 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza della Banca dati	€ 3.838.325 + € 200.000	15 15	€ 575.748 + € 30.000	
Art.4 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza del Laboratorio centrale - gestione LIMS-strumenti ed apparecchiature	€ 10.965.173+ € 336.775	3 6		€ 328.955 + € 20.206
Art.5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti ex art.9 legge				
> Adeguamento/manutenzione AFIS/BDNDNA o postazione di lavoro (stampanti, scanner, ribon, etichette)	€ 1.923.075 + € 1.516.323 (Min. giustizia)	15 5	€ 288.461	€ 75.816
> kit salivari (Min. giustizia)	€ 1.089.000		(residuo)	(residuo)
Art.6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo DNA da reperti biologici per nr.10 Laboratori FF.PP (Scientifica Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri)				
> kit salivari	€ 1.024.595		€ 158.578	
> kit tipizzazione	€ 1.742.214			
> Gestione sistema LIMS	€ 290.376 (stimato per eccesso a € 300.000)		€ 30.000 per laboratorio= tot. € 300.000	
Art.10 - Criteri di inserimento e raffronti tra profili DNA per 10 Laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati DNA Accreditamento metodi di prova DNA e BDNDNA	€ 2.789.805 + € 225.867 (Min. giustizia)	15 10	€ 41.847 per laboratorio e BDNDNA = tot. € 418.471	€ 22.586
Artt.11-13 - Scambio dati internazionale	€ 244.000	15	€ 36.600	
Artt.19-24 - Analisi del DNA Lab.centrale	€ 4.536.405	10		€ 453.640 + RESIDUO (nuovi strumenti)
> kit tipizzazione (Min. giustizia)	€ 3.852.640			(residuo)
Totale			€ 1.807.858	€ 901.203
Art.32 legge 30 giugno 2009, n.85 - Copertura finanziaria a partire dall'anno 2011 complessiva per esigenze Ministero interno e Ministero giustizia (in perc.)	€ 4.110.000		44,5% Quota % Min.interno € 1.827.420*	55,5% Quota % Min.giusti zia € 2.282.580*

*La differenza tra il totale e lo stanziamento a regime sarà impiegato per le spese a regime individuate in tabella alla voce "residuo".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12



- 9 LUG. 2015

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'Interno

Titolo: Decreto del Presidente della Repubblica recante: *"Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009."*

Referente: Ministero dell'Interno

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Ufficio V – Pubblica Sicurezza (06/46547061 – 06/46538308)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La legge 30 giugno 2009, n. 85, nel ratificare il Trattato di Prum che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, ha previsto, tra l'altro, al fine di identificare gli autori dei reati, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia.

In particolare, l'articolo 16 della legge sopra citata dispone che, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella



Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Le disposizioni recate dal provvedimento si muovono, pertanto, lungo questa direzione, che appare pienamente coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

- artt. 87 e 117 Costituzione;
- art. 407, comma 2, lettera a) codice di procedura penale;
- legge 30 giugno 2009, n. 85;
- legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 17, comma 2);
- legge 1° aprile 1981, n. 121;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento attua le disposizioni della legge 30 giugno 2009, n. 85 e non incide su altre norme attualmente vigenti di rango primario o secondario.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

E' stata verificata la piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma lett. h), della Costituzione. Esso è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

E' stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto non contiene norme di rilegificazione né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



Non si ravvisano, in materia, linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Il regolamento non incide su principi e norme dell'ordinamento europeo.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano procedimenti di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
L'intervento normativo è volto a dare attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica del Trattato di Prum, trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il provvedimento tiene altresì conto della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera e la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria o giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha avuto modo di pronunciarsi sull'utilizzazione delle banche dati genetiche nella sentenza della Grande Camera del 4 dicembre 2008, relativa al caso *S. and Marper vs. United Kingdom*.
Con questa pronuncia, la CEDU ha affermato il principio in virtù del quale il regime di conservazione dei dati genetici deve essere ispirato alla necessità di realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto individuale alla *privacy* e le esigenze di protezione dell'ordine collettivo, sulla base, in sostanza, di criteri di proporzionalità.



- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**
In adesione a quanto previsto dal Trattato di Prum e dalle citate decisioni del Consiglio dell'Unione Europea n. 2008/615/GAI e n. n. 2008/616/GAI nonché dalla risoluzione n. 2009/C 296/01, gli altri Stati membri dell'Unione europea stanno provvedendo ad adeguare i loro ordinamenti.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative, fatta eccezione per quelle di natura tecnica utilizzate nel linguaggio scientifico.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
Nel provvedimento non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Il decreto non contiene norme da cui derivano abrogazioni implicite di altre disposizioni.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Il decreto non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
L'intervento normativo prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, per la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei file di log sui quali vengono registrate le operazioni di trattamento dei dati della Banca dati del DNA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 3, comma 9). Con lo stesso decreto verranno definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log



per gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema del Laboratorio centrale (art. 4, comma 5), le regole per gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi (art. 4, comma 6), nonché le regole per la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di Polizia individuato dall'Autorità giudiziaria (art. 6, comma 7).

Il provvedimento normativo, inoltre, prevede, che la cancellazione dei dati e le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA avvenga con le modalità stabilite con decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 29, commi 1 e 2).

Infine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà determinata la dotazione organica della Banca dati (art. 34).

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per il provvedimento in esame non è stato necessario fare ricorso a particolari banche dati o riferimenti statistici.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Decreto del Presidente della Repubblica recante: *“Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009.”*

Referente: Ministero dell’interno
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
Ufficio V – Pubblica Sicurezza(Tel. 06/46547061 e 06/46538308)

Ministero della giustizia

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’intervento normativo si prefigge l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, con la quale l’Italia ha autorizzato la ratifica del Trattato di Prum. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell’interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

Il contesto internazionale ed europeo di riferimento è costituito anche dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.

L’intervento regolatorio si propone di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, nonché alla conseguente disciplina attuativa del capo II della legge n. 85 del 2009, con specifico riferimento, in particolare, alle modalità di prelievo, alla gestione, tipizzazione,



conservazione e cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla Banca dati.

Esso, inoltre, vuole regolare le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e alle competenze tecnico professionali del personale addetto.

In questo senso, l'intervento regolatorio costituisce l'occasione propizia per introdurre, anche in Italia, una Banca dati nazionale del DNA, già presente in tutti gli altri Stati membri.

Allo stato, infatti, i profili del DNA acquisiti sulla "scena del crimine" e quelli prelevati da soggetti indagati sono quantificabili in oltre 50.000 (dati delle Forze di polizia); essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica, istituiti presso:

- tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo);
- i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina e Cagliari).

Tali organi di polizia utilizzano sistemi di gestione dei profili diversi e non interconnessi tra loro.

Ne risente la capacità di effettuare in termini rapidi la ricerca e il raffronto incrociati dei dati sia in ambito nazionale sia nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale di polizia.

La creazione, quindi, di una banca dati nazionale unica risponde all'esigenza di mettere in correlazione l'intero patrimonio informativo delle Forze di polizia, accelerando, le attività di raffronto e ricerca a supporto delle indagini nazionali e velocizzando, inoltre, i rapporti di cooperazione con le Autorità di polizia degli altri Paesi.

E' evidente che la gestione centralizzata dei profili del DNA consente un'economia di gestione rispetto all'attuale situazione, caratterizzata, come si è detto, da una pluralità di strutture organizzative sul territorio nazionale (risorse tecnologiche e umane).

L'intervento normativo mira, inoltre, ad assicurare un migliore raccordo fra le autorità competenti a livello nazionale in materia di gestione dei profili del DNA nei procedimenti penali.

L'intervento regolamentare, infine, consente di superare alcune criticità presenti nell'attuale impianto ordinamentale.

Fornire al "sistema Paese" una qualificata fonte informativa facilita gli investigatori e l'autorità giudiziaria nell'attività di identificazione degli autori di delitti, sia a livello nazionale che internazionale, anche dopo decine di anni dal fatto reato nonché può risultare utile a dimostrare l'innocenza di persone indiziate di delitti anche gravi. Basti pensare che, grazie al raffronto dei profili del DNA detenuti dalle competenti Autorità nazionali e britanniche, è stato possibile individuare a molti anni di distanza dal fatto l'autore di un omicidio avvenuto nel 1993.

In generale, la possibilità per Paesi diversi di scambiare i dati relativi ai profili del DNA consente agli investigatori e all'autorità giudiziaria di essere aiutati dalla tipizzazione del DNA nell'attività di indagine.

A ciò si aggiunge che la Banca dati è tra i pochi *database* che consentono la raccolta dei profili del DNA delle persone scomparse e dei loro consanguinei per facilitare la fase di riconoscimento dei resti cadaverici, consentendo di identificare il corpo di una persona scomparsa anche dopo anni dalla data della sua sparizione.



B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento si propone di migliorare la qualità delle analisi del DNA svolte nell'ambito di procedimenti penali sull'intero territorio nazionale introducendo l'obbligo per i laboratori che effettuano l'analisi per l'autorità giudiziaria di utilizzare i metodi di analisi del DNA accreditati a norma dello standard ISO/IEC 17025 uniformando, di fatto, le attività di valutazione e gestione dei profili del DNA.

Si precisa che lo standard ISO/IEC 17025 è adottato da tutti i Paesi europei, per cui il passaggio ad un sistema che lo utilizza consente di sviluppare una più efficace cooperazione di polizia e di mettere a disposizione un dato forense che non è contestabile in sede giudiziaria, in quanto comunemente accettato (si veda anche la decisione 2009/905/GAI).

Da questo punto di vista, il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo è di natura eminentemente qualitativa e ovviamente, non è suscettibile di quantificazioni numeriche.

A ciò si aggiunge che la raccolta di tutti i profili del DNA acquisiti nel corso dei procedimenti penali in una banca dati nazionale presso il Ministero dell'interno consentirà, come dimostrato dagli Stati membri che utilizzano questo strumento, di incrementare il potere di identificazione degli autori di reati, soprattutto quelli a carattere seriale quali furti, rapine, violenze sessuali.

Sul medio-lungo periodo i vantaggi possono essere quantificati, facendo riferimento alle esperienze maturate in tre Paesi Europei dove da più di dieci anni è stata istituita un *repository* unico del DNA: Regno Unito di Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Federale Tedesca.

La percentuale dei casi in cui è stato possibile individuare, grazie al *repository* unico, l'identità del soggetto che lasciato una traccia biologica sulla scena di un crimine è (dati forniti da *European Network of Forensic Science International* – ENFSI):

- del 45% in Gran Bretagna;
- del 23% in Olanda;
- del 17% in Germania.

Pertanto, sul medio e lungo periodo sono attesi risultati raggiunti a quelli sopra riportati, avvertendo che la Gran Bretagna è il Paese di più lunga esperienza (e quindi con un *batch* di dati numericamente maggiore – 4,5 milioni di persone registrate e 450.000 tracce non ancora identificate conservate a partire dal 1995). Pertanto un simile risultato potrà essere conseguito solo dopo almeno un decennio di applicazione dell'intervento regolatorio.

Inoltre, la possibilità di raccogliere a livello nazionale anche il profilo del DNA dei cadaveri non identificati e dei consanguinei della persona scomparsa permetterà di facilitare l'identificazione degli scomparsi e dare una identità ai resti umani attualmente non identificati in attesa di un riconoscimento. Attualmente, i resti delle persone scomparse non identificate in Italia sono n.1.283 a fronte di n.29.763 persone scomparse ancora da rintracciare (*dati estrapolati dalla relazione 30 giugno 2014 del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse*).

La stessa relazione evidenzia come delle predette 29.763 persone scomparse i minori sono circa 15.000, mentre 1.600 sono soggetti ultra sessantacinquenni affetti da gravi patologie neurologiche.

La realizzazione di un *repository* unico nazionale consentirà di migliorare sensibilmente le capacità di identificazione dei corpi "senza nome".

Da questo punto di vista non è possibile fornire un parametro previsionale, non essendo disponibile un termine storico di raffronto; pertanto la valutazione del raggiungimento



dell'obiettivo deve essere valutata in termini di miglioramento progressivo delle identificazioni.

Tra gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo vi è, altresì, quello di aderire alle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni di Prum), ossia istituire una banca dati nazionale del DNA anche in Italia per fini forensi, contribuire all'identificazione degli autori di reati effettuati da persone italiane in altri stati membri (criminalità transfrontaliera, terrorismo) e facilitare l'attività sia a fini di prevenzione dei reati che di repressione.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero dei campioni del DNA prelevati e tipizzati (dato su base annuale);
- numero dei raffronti effettuati (dato su base annuale);
- numero delle concordanze positive riscontrate (dato su base annuale);
- numero delle persone scomparse identificate attraverso il raffronto di campioni del DNA (dato su base annuale);
- numero delle concordanze positive o *match* trovati in altri *database* internazionali, su richiesta delle Forze di polizia nazionali;
- numero delle concordanze positive o *match* trovati nella Banca dati nazionale del DNA su richiesta degli Organi di polizia europei.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari principali degli effetti dell'intervento regolatorio sono:

- i soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico e indicati dall'articolo 9 della legge n. 85 del 2009 - coincidenti con le persone detenute negli istituti penitenziari per effetto di sentenze di condanna definitiva o di misure cautelari - sono quantificabili in circa 44.000 persone (dati Ministero della Giustizia, aggiornati al 28 febbraio 2015);
- i soggetti coinvolti nel caso di denuncia di scomparsa di una persona o di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Tale "platea" può essere quantificata in 550 persone (il dato coincide con l'incremento annuale delle persone scomparse fornito dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse nella citata Relazione del 30 giugno 2014);
- i laboratori pubblici e privati che forniscono un servizio forense all'Autorità giudiziaria. Attualmente sono accreditati allo standard ISO/IEC 17025 due laboratori, uno pubblico (Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (FI), e uno privato (SIMEF di Reggio Calabria). A questi vanno aggiunti i sette laboratori delle Forze di polizia sopra citati (tre della Polizia di Stato e quattro dell'Arma dei Carabinieri). Tali dati sono disponibili sul sito *internet* di ACCREDIA, ente nazionale per l'accreditamento.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'elaborazione del regolamento è stata preceduta dalle consuete consultazioni con le Amministrazioni più direttamente interessate dal presente provvedimento.



Non si è proceduto ad effettuare formali consultazioni esterne. Ciò in ragione del fatto che l'art. 16 della legge n. 85/2009 ha previsto l'acquisizione sullo schema di provvedimento dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè di organo che, in una posizione di indipendenza, sono esponenti degli interessi dei soggetti privati interessati.

Pur essendo ciò sufficiente, le possibili soluzioni da implementare con l'intervento regolatorio sono state illustrate nel corso di convegni a carattere nazionale organizzati annualmente dalla Associazione genetisti forensi italiani (G.E.F.I.) e dalla Società Italiana di Genetica Umana (S.I.G.U.), cui hanno partecipato il personale degli Uffici del Ministero dell'Interno direttamente interessati alla realizzazione della Banca dati nazionale del DNA. Come detto, sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole, senza osservazioni, del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso nell'adunanza del 31 luglio 2014).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere) sono state accolte nel testo del regolamento ad eccezione delle seguenti:

- *le osservazioni di cui al punto 12.1 (pagg. 12 dello schema di parere), riguardanti gli artt. 12, comma 2, 13, commi 3 e 4. E' stato ritenuto, infatti, che tali previsioni, pur riguardando aspetti dello scambio dei dati riguardanti gli Stati esteri, fissino dei parametri che se non rispettati consentono all'Italia di non dare corso alle richieste di scambio dei dati (condizioni di ricevibilità);*
- *l'osservazione di cui allo stesso punto 12.1 in cui vengono espresse perplessità relativamente all'art. 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI. E' stato, infatti, ritenuto che la scelta perseguita dallo schema di regolamento sia comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo;*

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, in quanto il provvedimento viene adottato in attuazione di una specifica disposizione di legge (art. 16 della legge n. 85 del 2009).

L'intervento regolamentare è necessario, altresì, al fine di evitare l'attivazione di procedure di infrazione per la mancata attuazione delle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni di Prüm).

Premesso che tali motivi sono da soli sufficienti a giustificare l'intervento regolatorio si ribadisce – come puntualmente illustrato nella Sezione I - che la creazione, quindi, di una banca dati nazionale unica risponde all'esigenza di mettere in correlazione l'intero patrimonio informativo delle Forze di polizia, accelerando, le attività di raffronto e ricerca a supporto delle indagini nazionali e velocizzando, inoltre, i rapporti di cooperazione con le Autorità di polizia degli altri Paesi.



Tale soluzione permette di realizzare economie di scala e gestionali rispetto all'attuale situazione che vede una pluralità di strutture organizzative sul territorio nazionale (risorse tecnologiche e umane).

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Nel corso delle attività finalizzate alla messa a punto dell'intervento normativo, è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere un termine unico di conservazione dei profili del DNA tipizzati, individuato in quello massimo consentito dalla legge (quaranta anni). Tale opzione è stata, però, scartata. Si è, infatti, ritenuto maggiormente coerente con i principi che governano la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, differenziare i periodi di conservazione dei profili del DNA, utilizzando come parametri discretivi il tipo di reato, per il quale il soggetto sottoposto al prelievo del DNA stesso risulta condannato in via definitiva e l'eventuale dichiarazione della recidiva ex art. 99 c.p.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Il nuovo intervento regolatorio deriva dagli esiti del confronto tecnico tra i rappresentanti dei diversi Dicasteri competenti in materia.

La soluzione proposta consentirà di adeguare l'ordinamento interno a quello unionale e di realizzare una più efficace applicazione dell'uso del test del DNA in ambito forense nazionale ed internazionale.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi.

Esso, infatti, garantisce un più razionale impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, superando le inevitabili ridondanze, determinate dal fatto che le attività di estrazione, tipizzazione e conservazione dei profili del DNA vengono effettuate da una pluralità di strutture.

In questo senso, la soluzione ipotizzata è vantaggiosa anche sul piano finanziario. In questo senso indicativi le attività di *procurement* che si è reso necessario svolgere in parallelo all'elaborazione dell'intervento regolatorio, al fine di garantire l'immediata attivazione della Banca dati nazionale del DNA, una volta completato l'iter del provvedimento.

Le procedure ad evidenza pubblica finora svolte per l'approvvigionamento dei materiali informatici e per le analisi di laboratorio hanno consentito di conseguire una riduzione media del 40% sui prezzi unitari di listino.

La prospettiva della realizzazione di un unico Laboratorio del DNA e della Banca Dati Nazionale del DNA ha peraltro indotto uno dei due laboratori accreditati, menzionati nella Sezione I, lettera D), a stipulare una convenzione regionale con le competenti Autorità Giudiziarie che ha abbattuto i costi in passato sostenuti (ad esempio un test del DNA ha un costo di 19 euro – dato estrapolato dal protocollo d'intesa stipulato il 25 febbraio 2015).

Inoltre, l'intervento regolatorio si propone di migliorare la valutazione e gestione della qualità dei risultati di un test del DNA applicato in ambito forense, di semplificare e uniformare sull'intero territorio alcune procedure tecniche per l'accreditamento del metodo



di prova del DNA a norma ISO/IEC 17025, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 85 del 2009, secondo il quale l'analisi del dato relativo al profilo del DNA, da inserire nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

A livello comunitario, inoltre, l'articolo 7 paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea prevede che siano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli Stati membri e ad assicurare che tali misure siano conformi a norme internazionali, quali la norma UNI EN ISO/IEC 17025.

A questo proposito, si evidenzia che con la realizzazione della Laboratorio e della Banca Dati del DNA e quindi il passaggio irreversibile allo standard UNI EN ISO/IEC 17025 i dati forensi prelevati in Italia avranno un mutuo riconoscimento a livello internazionale, vantaggio che non può essere ottenuto altrimenti stanti le indicazioni dell'ENFSI.

L'istituzione della Banca dati nazionale del DNA, inoltre, assicurerà un migliore raccordo fra le autorità competenti a livello nazionale in materia di gestione dei profili del DNA nei procedimenti penali, consentirà di incrementare il potere di identificazione degli autori di reati e faciliterà l'attività in caso di denuncia di persone scomparse e di identificazione dei cadaveri.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolamentare non ha incidenza diretta sulle micro, piccole e medie imprese.

Esso, infatti, si rivolge alle Forze di polizia o istituzioni di elevata specializzazione (attualmente, come detto, solo due). Tali istituzioni sono veri e propri centri di eccellenza e non possono evidentemente essere ricompresi nella nozione tradizionale di piccole e medie imprese.

Per quanto concerne i materiali di laboratorio da approvvigionare per la tipizzazione e conservazione dei profili del DNA, si fa presente che essi sono prodotti oggi unicamente da tre multinazionali statunitensi e tedesche.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

A questo proposito, occorre considerare che i campioni del DNA sono prelevati d'ufficio dal personale delle Forze di polizia nell'ambito di procedimenti penali. Ciò vale anche per i prelievi effettuati ai fini di identificazione delle persone scomparse. Tali attività sono svolte, oltre che su resti cadaverici, sui familiari che volontariamente richiedono di essere sottoposti al test. E' appena il caso di precisare che tali operazioni non si inseriscono in procedimenti amministrativi. Esse infatti conseguono alla presentazione di denuncia di persona scomparsa e quindi afferiscono ad attività di indagine coordinate dall'Autorità Giudiziaria.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non risultano condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le attuali strutture sono in grado di operare con le nuove



norme, fermo restando la assicurazione di copertura finanziaria indicata all'art.32 della legge n. 85 del 2009.

A questo proposito, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha svolto, a partire dal 2012, programmi di formazione per il personale di tutte le Forze di polizia (con didattica "frontale" o di formazione a distanza) per addestrare un adeguato numero di operatori allo svolgimento delle operazioni di prelievo e tipizzazione del DNA. Tali programmi proseguiranno nei prossimi mesi e consentiranno di formare, entro la fine del 2015, complessivamente, per i diversi aspetti, complessivamente circa 9.000 appartenenti alle Forze di polizia.

Inoltre, è già prevista l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno di una struttura *ad hoc* (da attivarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) che ha tra le proprie finalità quella di fornire supporto tecnico e informativo sul funzionamento della Banca dati del DNA.

Si evidenzia che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, pertanto, il su indicato decreto se non adottato nei termini previsti potrà risultare condizionante per la tempestiva e regolare attuazione del provvedimento normativo.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti della persona, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

La normativa non ha impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato, in quanto riguarda esclusivamente attività di polizia giudiziaria svolta nel contesto di procedimenti penali.

In altri termini, essa non ha alcuna incidenza sulle attività delle imprese, non recando misure dirette a conformarla in via diretta o indiretta.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'interno, per le competenze relative alla Banca dati del DNA;
- il Ministero della giustizia, per le competenze relative al Laboratorio centrale;
- il punto di contatto nazionale istituito presso il Ministero dell'interno;
- i laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione con metodi di prova del DNA accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025;
- gli uffici giudiziari presso il Ministero della giustizia;
- il Garante per la protezione dei dati personali;
- il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)



B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel corso dell'anno 2014 il CNBBSV ha avviato una campagna informativa, a livello nazionale, sui vantaggi che deriveranno dall'istituzione del Laboratorio e della Banca dati del DNA.

Non sono previste ulteriori azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il testo verrà diffuso in rete, tramite i siti *web* del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività cspetate.

Inoltre, la struttura di prossima creazione in seno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza (vedi Sezione V, lettera D)), provvederà a verificare i dati sugli accessi alla Banca dati del DNA e ad estrapolare tutti i dati informativi sul suo funzionamento. Tale attività – svolta anche ai fini della Relazione al Parlamento di cui all'art. 19 della legge n. 85/2009 – permetterà lo sviluppo di un controllo interno sulla corretta utilizzazione del citato *repository*.

In questo senso, sarà garantito anche il supporto all'attività di verifica e controllo esterno che è di competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Qualora l'evoluzione scientifica e tecnologica lo rendano necessario, si provvederà ad aggiornare le misure di sicurezza e le modalità adottate per il trattamento e l'accesso ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale di cui agli articoli 7 e 8, i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA, le norme di concordanza di cui all'articolo 10, nonché le modalità di amplificazione del DNA e di lettura ed interpretazione del profilo di DNA, di cui agli articoli 22 e 23.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame, sulla base dei flussi statistici forniti dalle competenti articolazioni interne, il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso gli indicatori di cui alla Sezione I, lett. C).

In particolare, gli indichatore in questione saranno utilizzati per valutare il raggiungimento dell'obiettivo consistente:

- in una graduale crescita (in termini assoluti o percentuali) del numero dei soggetti, che hanno lasciato una traccia biologica sulla *crime scene*, identificati grazie al raffronto del DNA. A questo proposito, si farà riferimento anche a dati disaggregati in ragione delle tipologie di reati dove è più frequente il ricorso alla tecnica del raffronto del DNA (in particolare: omicidio, violenza sessuale e rapina);
- In una graduale in una graduale crescita (in termini assoluti o percentuali) del numero delle persone scomparse identificate, grazie al raffronto del DNA effettuato attraverso il Laboratorio e la Banca Dati

